

NOVITÀ NORMATIVE

❖ NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO “MILLEPROROGHE”

Si informa che è stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29.12.2022 il D.L. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe”).

Tra le principali novità di ambito societario e tributario si segnalano:

- la **proroga** dal 31.12.2022 al **30.06.2023** del termine di **presentazione della dichiarazione IMU** relativa al periodo **2021** (anche per enti non commerciali);
- l'**estensione** alle **perdite in corso al 31.12.2022** dell'**inapplicabilità** delle disposizioni in materie di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, quali gli **artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4,5 e 6, e 2482-ter del Codice Civile**, prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020;
- la **proroga** per il **2023** della **facoltà** per i **soggetti** che **non** adottano gli **IAS** di **sospendere gli ammortamenti** mantenendo il valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio;
- l'**estensione**, anche per il **2023** ed il **2024**, del cd. “**bonus colonnine ricarica**”, per il quale spetta un **contributo** pari all'**80%** per l'**acquisto o posa in opera** di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici con il **limite di Euro 1.500 per persona fisica** richiedente;
- il **differimento** dall'01.01.2023 al 01.07.2023 dell'entrata in vigore della cd. “**Riforma dello sport**” riguardante il **lavoro sportivo**.

❖ LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ FISCALI

Si segnala che sulla G.U. n. 303 del 29.12.2022 è stata pubblicata la **Legge 197/2022** (cd. **Legge di Bilancio 2023**) che porta numerose novità in ambito tributario.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota Informativa n° 1/2023** del 12.01.2023 e ad alcuni dei contributi che seguono nella presente newsletter.

ADEMPIMENTI VARI

❖ REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI COMODATO

Con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n° 465502 del 16.12.2022** è stato approvato il **Modello RAP** - Registrazione di Atto Privato (e le relative istruzioni di compilazione), che, attualmente, consente la **registrazione in via telematica** dei **contratti di comodato**.

Il documento di prassi si conforma a quanto indicato all'articolo 38, comma 5, del D.L. 78/2010 se-

condo cui l'Agenzia delle Entrate definisce con un apposito provvedimento gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti; peraltro, la modalità di registrazione telematica, secondo il citato Provvedimento, sarà ben presto estesa a tutti gli atti privati, in primis al **contratto preliminare di compravendita**.

Al momento **non è stato predisposto uno specifico software** e, per effettuare la registrazione, si dovrà utilizzare la **procedura** implementata sul **sito Internet dell'Agenzia delle Entrate** alla quale contribuenti e intermediari, previa autenticazione, dovranno accedere (di seguito link per accesso). <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/registrazione-atti-privati-modello-rap/com-pilazione-e-invio-via-web-rap-web-cittadini>

È rimessa a un successivo provvedimento la pubblicazione delle specifiche tecniche e della procedura di controllo per trasmettere telematicamente il modello.

AGEVOLAZIONI FISCALI

- ❖ CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ IN MERITO ALLA "SANATORIA" E ALLA CERTIFICAZIONE

Si segnala che l'art. 38 del **D.L. 144/2022 (cd. Aiuti-ter)**, nella formulazione post conversione in legge (L. 175/2022), a sua volta parzialmente modificata dalla **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022), ha introdotto alcune **modifiche** in tema di **credito d'imposta Ricerca e Sviluppo**.

Le modifiche, in particolare, riguardano:

- l'istituto, introdotto in origine dall'art. 5 del D.L. 146/2021, del **riversamento spontaneo** del credito d'imposta **Ricerca e Sviluppo (ex art. 3 D.L. 145/2013)** relativo ai periodi 2015-2019 indebitamento utilizzato in compensazione (la cd. "sanatoria");
- la possibilità di **certificazione**, introdotta dall'art. 23 del D.L. 73/2022, attestante la qualificazione degli investimenti (ai fini della loro classificazione) effettuati ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta per investimenti in **Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica (ex art. 1, L. 160/2019)**, a partire dal 2020.

Con riferimento alla cd. "sanatoria" sono state modificate le tempistiche per il riversamento del credito non spettante, prevedendo:

- **entro il 30.11.2023** (ante Legge di Bilancio 2023 era il 31.10.2023) il termine per la **presentazione della richiesta di accesso alla procedura**;
- **entro il 16.12.2023** il termine per il **versamento dell'importo** in **un'unica soluzione o della prima rata** (delle tre annuali in cui si può ripartire l'importo da riversare);
- **entro il 16.12.2024 ed il 16.12.2025** il termine per il versamento delle **eventuali due rate successive** (con maggiorazione degli interessi al tasso legale a partire dal 17.12.2023).

Per quanto concerne la **certificazione** del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica le novità riguardano:

- l'**estensione** dell'ambito applicativo della certificazione (attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione) **anche al credito Ricerca e Sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013** (presumibilmente giustificata dalla proroga dei termini della "sanatoria");
- la possibilità di **richiedere la certificazione** a condizione che le **violazioni** sull'utilizzo dei crediti **non siano già constatate con processo verbale di constatazione** (ante Legge di Bilancio 2023 la certificazione era preclusa già nel caso fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente conosciute dal contribuente).

❖ PROROGA DEI BONUS ENERGIA E GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

La **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha provveduto ad estendere i **crediti d'imposta per energia elettrica e gas** a favore delle imprese anche al **I° trimestre 2023**, prevedendo un generale **rialzo delle aliquote** (rispetto ai trimestri precedenti).

Per quanto riguarda il **bonus energia**, i crediti sono maturabili previa verifica della **condizione dell'incremento** dei **costi per kWh** della materia di almeno il **30%** della media del **IV° trimestre 2022** rispetto al **IV° trimestre 2019**; le **aliquote** sono:

- per le imprese cd. **“energivore”**, pari al **45%** della spesa energetica del I° trimestre 2023;
- per le imprese cd. **“non energivore”**, pari al **35%** della spesa energetica del I° trimestre 2023 (tali imprese devono essere dotate di contatore di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW).

Per quanto riguarda il **bonus gas** i crediti sono maturabili previa verifica della **condizione dell'incremento del prezzo** di riferimento del gas naturale (media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici) di almeno il **30%** della media del **IV° trimestre 2022** rispetto al **IV° trimestre 2019**; le **aliquote** per **tutte le imprese** (“gasivore” e non) sono pari al **45%** della spesa sostenuta nel I° trimestre 2023.

I bonus sottoforma di crediti d'imposta relativi al I° trimestre 2023 sono **utilizzabili**, esclusivamente in compensazione (senza limiti di importo) con modello F24, **entro il 31.12.2023**, con la facoltà di cessione a terzi per intero (non parzialmente); per quanto non specificato, rimangono valide in generale le regole già previste con riferimento ai crediti d'imposta dei trimestri precedenti.

❖ CREDITO D'IMPOSTA BENI INDUSTRIA 4.0

In tema di **credito d'imposta** per investimenti aventi oggetto beni materiali ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016 (cd. **“beni materiali industria 4.0”**), la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022), tramite una modifica dell'art. 1, comma 1057, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede che le **aliquote** del beneficio previste per gli acquisti effettuati fino al **31.12.2022** vengano applicate anche al caso in cui l'**investimento** venga **concluso entro il 30.09.2023**, a condizione che entro il 31.12.2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e si sia verificato il pagamento di acconti pari al 20% del costo (ante modifica il termine per la conclusione dell'investimento effettuato entro il 31.12.2022, con la condizione dell'accettazione da parte del venditore e del pagamento di acconti pari al 20% entro tale data, era fissato al 30.06.2023).

❖ CREDITO D'IMPOSTA “SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE” PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha modificato dell'art. 9, comma 1, del D.L. 4/2022, prevedendo l'**estensione** del **credito d'imposta per cd. “sponsorizzazioni sportive” agli investimenti effettuati** nel periodo **01.01.2023 – 31.03.2023**, con il **limite del credito** che **non deve essere superiore ad Euro 10.000**.

In attesa di eventuali modifiche normative e/o provvedimenti attuativi, si ricorda che, in base alle disposizioni relative ai periodi precedenti, l'**aliquota** del credito d'imposta è pari al **50%** degli **investimenti** effettuati (rileva il pagamento) nel periodo considerato da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in **campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle **discipline olimpiche e paralimpiche** ovvero **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive di**

lettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e para-olimpici; i soggetti sponsorizzati devono **svolgere attività sportiva giovanile**, devono avere **ricavi compresi tra Euro 150.000 ed Euro 15.000.000** e **non aderire al regime ex L. 398/1991**.

❖ CONTRIBUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO MERCI

La **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) riconosce un **contributo** (spesa autorizzata per 200 milioni di euro) destinato agli **esercenti attività di autotrasporto merci**, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

I potenziali beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

- avere **sede legale** o stabile organizzazione **in Italia**;
- esercitare le attività di trasporto previste all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 504/1995 (attività di **trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**);
- essere **iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**.

Le modalità e i termini per l'erogazione di questo contributo verranno stabiliti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle Finanze, entro il 31.03.2023.

❖ NOVITÀ IN MERITO AI BONUS EDILIZI PER IL PERIODO 2023

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha apportato **modifiche strutturali** e proroghe ad alcune delle agevolazioni che il Legislatore ha previsto in materia di **bonus fiscali per la casa**.

In merito al **Superbonus**, viene rimodulata l'**aliquota** che in termini generali, per i soggetti che effettueranno spese nel corso del **2023**, sarà pari al **90%** distinguendo le casistiche:

- **condomini**: l'aliquota diminuirà al **70%** nel **2024** ed al **65%** nel **2025**; si potrà **mantenere** l'aliquota al **110%** per il **2023** solo in specifici casi (delibera di esecuzione lavori approvata entro il 18.11.2022 con Cilas presentata entro il 31.12.2022, oppure, delibera approvata nel periodo 19-24.11. 2022 con Cilas presentata entro il 25.11.2022).
- **villette unifamiliari**: si potrà mantenere l'aliquota al **110%** solamente **fino al 31.03.2023** e con riferimento agli **interventi** per i quali **al 30.11.2022** era stato eseguito **almeno il 30% dei lavori**; negli altri casi, si potrà ancora beneficiare nel **2023** del superbonus (con aliquota al **90%**) solo a **condizione** che i **lavori siano iniziati a gennaio**, che riguardino l'**abitazione principale** (con diritto di proprietà o altro diritto reale) e che sia abbia un **reddito** nell'anno precedente **inferiore ad Euro 15.000**, da calcolarsi in base al nuovo quoziente familiare (non più l'ISEE).

Per quanto riguarda il **bonus mobili ed elettrodomestici**, usufruibile solo in correlazione ad un intervento di ristrutturazione edilizia, per il 2023 l'aliquota ordinaria del 50% sarà applicata ad un **limite massimo di spesa** pari ad **Euro 8.000**, che scenderà nel 2024 ad Euro 5.000 (nel 2022 il limite era pari ad Euro 10.000).

Il **bonus facciate** non è stato prorogato e, pertanto, **non è più usufruibile** a decorrere dal 2023; al contrario, è stato prorogato fino al 2025 il **bonus barriere architettoniche**, con aliquota pari al **75%**. Il **sismabonus acquisti**, che non sarà più utilizzabile al 110%, a decorrere dal 2023 sino al 31.12.2024 avrà come aliquote il 75% o l'85%.

È stato introdotto il **bonus acquisti case green**, che consente ad una persona fisica di recuperare in **dieci rate il 50% dell'IVA versata** per l'**acquisto**, da **imprese di costruzione** o da **un fondo immobiliare**, di **unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B**.

Infine, si ritiene opportuno precisare che gli altri bonus edilizi già in vigore nel 2022 ed ancora vigenti nel 2023 (tra cui bonus ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, etc.) non hanno subito alcuna modifica.

❖ ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

La **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) prevede per le SpA, Srl, Snc e Sas la possibilità, **entro il 30.09.2023**, di **assegnare o cedere ai soci** (iscritti nel libro soci, ove previsto, alla data sopra indicata ovvero iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 in forza di un titolo avente data certa anteriore all'01.10.2022):

- **beni immobili**, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale;
- **beni mobili** iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

La disposizione in commento si **applica** anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni sopra indicati e che entro il 30.09.2023 si **trasformano in società semplici**.

La condizione fondamentale è l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** di IRES/IRPEF dell'**8%** (10,5% per società non operative in almeno due dei tre periodi precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione/cessione) sulla **differenza** tra il **valore normale** dei beni assegnati (o posseduti all'atto della trasformazione) e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**, da **versare** in misura pari al **60% entro il 30.09.2023** e pari al **40% entro il 30.11.2023**; per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale venga determinato applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dalle norme per l'imposta di registro.

Considerando che se il corrispettivo in caso di cessione fosse inferiore al valore normale, l'imposta sostitutiva andrebbe applicata su un valore non inferiore a quello normale, in caso di assegnazione dei beni con annullamento di riserve in sospensione d'imposta, tali ultime vengono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

In caso di **assegnazione**, nei confronti dei **soci** assegnatari **non si applicano** le disposizioni in tema di trattamento fiscale degli utili di cui all'art. 47, commi 1 e dal 5 all'8, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) e quelle in tema di distribuzione di beni ai soci, e il **valore normale** dei beni ricevuti (al netto di eventuali debiti accollati) **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni possedute. Le **aliquote proporzionali dell'imposta di registro**, ove applicabili, sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**.

La Legge di Bilancio 2023 inoltre ripropone le norme sull'**estromissione dei beni delle imprese individuali** di cui all'art. 1, comma 121, della **L. 208/2015**. In particolare, gli imprenditori individuali possono **optare, entro il 31.05.2023** (con effetto dal 01.01.2023), per l'**esclusione** dal patrimonio dell'impresa dei **beni immobili strumentali posseduti** alla data del **31.10.2022**, da perfezionarsi attraverso il pagamento di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e dell'IRAP con aliquota dell'**8%** da applicare sulla **differenza** tra **valore normale** dei beni e relativo **costo fiscalmente riconosciuto**; il versamento dell'imposta avviene in due rate in scadenza al 30.11.2023 ed al 30.06.2024.

❖ RIVALUTAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI ALL'01.01.2023

La **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) proroga la possibilità di **affrancare** il valore di **terreni e partecipazioni** (al di fuori del regime d'impresa) alla data del **01.01.2023**.

Rispetto alla facoltà prevista per il precedente periodo d'imposta si segnalano le seguenti novità:

- viene **estesa** la possibilità di affrancare il valore anche di **partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione** e di **terreni edificabili e con destinazione agricola**;
- viene aumentata l'**aliquota dell'imposta sostitutiva** dal 14% al **16%** del valore affrancato.

Come già in precedenza stabilito, il valore deve emergere da una **perizia** da sottoscrivere **entro il 15.11.2023**, anche **data di scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva** (dell'unica rata in caso di pagamento integrale immediato o della prima delle tre rate annuali in caso di rateazione).

IMPOSTE DIRETTE

❖ COSTI INDEDUCIBILI PER OPERAZIONE INESISTENTE E CONTRATTO NULLO

In materia di deducibilità dei costi si segnala la **Sentenza n. 45114** della **Corte di Cassazione** del 28.11.2022, secondo cui un'**operazione giuridicamente inesistente**, che **determina la nullità contrattuale**, genera l'**indeducibilità dei costi connessi**.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda la deduzione, da parte di una società contribuente, di costi derivanti da un **contratto di appalto** che, in realtà, **celava un'illecita somministrazione di personale**. Ricorrendo in Cassazione dopo avversi gradi di giudizio precedenti, l'amministratore della società sosteneva a proprio favore che la stessa non aveva detratto IVA, in virtù dell'applicazione del regime *reverse charge*, ed il costo, essendo comunque sostenuto, risultava deducibile.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha evidenziato che sono **fatture per operazioni inesistenti** anche quelle relative al **compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso** tra le parti, indicando che oggetto della sanzione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, che genera una **rappresentazione non veritiera degli aspetti fiscalmente rilevanti**.

Nello specifico, il contratto di somministrazione di manodopera mascherato in appalto consente illecittamente la detraibilità dell'Iva e dei relativi costi ai fini IRAP; dalla nullità del contratto consegue anche la mancanza di certezza e di determinatezza dei costi e quindi l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

❖ PER IL REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI DA UTILI PRODOTTI FINO AL 31.12.2017 RICHIESTA SOLO LA DELIBERA ENTRO IL 31.12.2022

Con la pubblicazione del **Principio di Diritto n. 3 del 06.12.2022**, l'**Agenzia delle Entrate** ha **modificato** il proprio **precedente orientamento** circa il regime transitorio di favore eventualmente da applicare ai **dividendi derivanti da partecipazioni qualificate** relativi ad utili formati sino all'esercizio in corso al 31.12.2017.

In particolare, **superando le previsioni** indicate nella **risposta ad interpello n. 454 del 16.09.2022**, che, ai fini della fruizione del previgente regime di favore, richiedeva entro il 31.12.2022 anche la materiale distribuzione dell'importo del dividendo, nel principio di diritto l'Agenzia delle Entrate indica come sia **richiesta esclusivamente la delibera di distribuzione**, validamente approvata dall'assemblea entro la suddetta data, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.

L'Agenzia spiega infatti che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili: la delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.

❖ **MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO E INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX INCREMENTALE**
Il **regime forfetario** disciplinato dalla L. 190/2014 ha subito alcune **modifiche** apportate dalla **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022).

In primis viene innalzata ad **Euro 85.000** (fino al 2022 Euro 65.000) la **soglia** di ricavi e compensi al di sotto della quale è consentita l'applicazione (il nuovo limite è immediatamente operativo dal 2023, verificando il "nuovo" limite sul periodo 2022).

Inoltre, viene disposto che il regime forfetario, una volta adottato, **cessa di avere applicazione** dal periodo stesso in cui i **ricavi ed i compensi** percepiti sono **superiori ad Euro 100.000** (cessa dal periodo successivo se sono superiori alla soglia di Euro 85.000 ma inferiori al limite di Euro 100.000); in tal caso l'IVA sarà dovuta già a partire dalle operazioni che comportano il superamento di detto limite.

La Legge di Bilancio 2023 ha provveduto ad introdurre, per le **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni**, che **non adottano il regime forfetario**, la possibilità di applicare per il periodo 2023, in luogo delle aliquote ordinarie per scaglioni, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (cd. "**Flat tax incrementale**"); l'aliquota è pari al **15%** da applicare alla **base imponibile non superiore ad Euro 40.000**, data dalla **differenza** tra:

- Il **reddito** d'impresa e di lavoro autonomo **determinato nel periodo 2023**; e
- Il **reddito** d'impresa e di lavoro autonomo d'importo **più elevato** tra quello dichiarato **nei periodi dal 2022 al 2022**

a sua volta **decurtata** di un importo pari al **5%** dell'**importo più elevato** tra quelli dei **periodi dal 2020 al 2022**.

ASPETTI CONTABILI

❖ **CORREZIONE "SEMPLIFICATA" DEGLI ERRORI CONTABILI SOLO IN CASO DI REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO**

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha previsto una **modifica** alla procedura "semplificata" di **correzione degli errori contabili** introdotta dall'art. 8 del D.L. 73/2022.

In particolare, tale ultima norma, intervenendo sull'art. 83 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), ha esteso il criterio della cd. "**derivazione rafforzata**" anche alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili: in concreto prevede che a decorrere dall'01.01.2022 la **correzione degli errori contabili** assume **rilevanza anche ai fini fiscali** (sia IRES sia IRAP), sostanzialmente scongiurando la necessità di presentazione di dichiarazioni integrative.

La **Legge di Bilancio 2023** è intervenuta su tale disciplina, disponendo che, sempre a decorrere dal periodo 2022, la **procedura "semplificata"** di cui sopra è applicabile:

- **esclusivamente** dalle **società che sottopongono il bilancio alla revisione legale dei conti** (parrebbe attuabile anche per i soggetti non obbligati alla revisione legale che, tuttavia, agiscono la adottano volontariamente);
- con riferimento ai **componenti negativi di reddito**, esclusivamente **per periodi d'imposta ancora fiscalmente aperti** (per i quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa).

❖ MODIFICA DELLE SOGLIE DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha **elevato i parametri soglia** da non superare al fine di poter usufruire del regime di **contabilità semplificata** (ex art. 18 del D.P.R. 600/1973). In particolare, le soglie espresse come **ricavi** (percepiti in un anno intero in base al criterio di cassa) sono:

- **Euro 500.000** (in luogo di Euro 400.000) per le imprese aventi ad oggetto **prestazioni di servizi**;
- **Euro 800.000** (in luogo di Euro 700.000) per le imprese aventi ad oggetto **altre attività**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

❖ NOVITÀ IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI A RAPPORTI CON IMPRESE IN PAESI NON COOPERATIVI AI FINI FISCALI

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) ha **modificato l'art. 110 del T.U.I.R.** (D.P.R. 917/1986) introducendo alcuni nuovi commi (da 9-bis a 9-quinquies) inerenti alla **deducibilità di costi** derivanti da **rapporti con imprese estere presenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali**.

In particolare, viene disposto che le **spese e gli altri componenti negativi** che derivano da **operazioni concretamente eseguite** con **imprese** residenti o localizzate in **paesi e territori non cooperativi** (giurisdizioni di cui all'Allegato I della lista UE) ai fini fiscali sono ammessi in **deduzione** nel **limite** del loro **valore normale ex art. 9 del T.U.I.R.**

La precedente disposizione **non si applica** in presenza delle seguenti **due condizioni**, di cui devono dar prova le imprese le imprese residenti in Italia:

- le operazioni devono rispondere ad un **effettivo interesse economico**;
- le operazioni devono aver avuto **concreta esecuzione**.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del T.U.I.R. (disposizioni in materia di imprese estere controllate).

In caso di **accertamento**, le imprese hanno **90 giorni** di tempo per **fornire le prove** all'Amministrazione Finanziaria; qualora questa non le ritenga idonee, deve darne motivazione nell'avviso di accertamento.

In tema di **sanzioni** viene modificato il comma 3-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 471/1997, prevedendo che in caso di omissione o incompletezza della dichiarazione in merito all'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti dalle operazioni sopra indicate si applica una sanzione amministrativa pari al **10%** dell'importo complessivo di tali **spese e componenti non indicati**, con **minimo di 500 e massimo di 50.000 euro**.

❖ IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI

In tema di tassazione di **utili e di riserve di fonte estera** (art. 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986), la **Legge di Bilancio 2023** (L. 197/2022) prevede, per gli **importi non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore** della medesima legge, provenienti da soggetti **direttamente o indirettamente** partecipati, e **risultanti dal bilancio** relativo all'esercizio chiuso nel **periodo d'imposta antecedente al 2022**, l'esclusione dalla formazione del reddito del partecipante residente o localizzato in Italia a condizione che venga esercitata un'**opzione** di tassazione con **imposta sostitutiva** (determinata in proporzione alla partecipazione detenuta) pari a:

- **9%** per i **soggetti IRES**;
- **30%** per i **soggetti IRPEF** (se la partecipazione è detenuta in ambito di attività di impresa).

L'opzione, che è **efficace dall'inizio del periodo d'imposta 2023**, può essere esercitata in relazione a **tutte o soltanto alcune delle partecipate estere** e con riferimento **a tutti o solo a parte degli utili** ed il suo esercizio si perfeziona con **indicazione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2022**.

È prevista una **riduzione di tre punti percentuali** delle aliquote per gli **utili percepiti entro** il termine di scadenza del versamento del **saldo delle imposte sui redditi** relative al **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022** a **condizione** che gli stessi siano **accantonati** per un **periodo non inferiore a due esercizi** in una **specificata riserva** di patrimonio netto.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'**unica soluzione** entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, **senza possibilità di compensazione**.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.